



SINTESI DELLA NOSTRA PROPOSTA DI PIANO STRAORDINARIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE

INTERVENTI SUGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI ED ORDINAMENTALI

Ufficio del processo: assistenti di studio per tutti i giudici civili, pagati in misura ragionevole.

Ai magistrati che riusciranno a farlo funzionare dovrà esser riconosciuto un incentivo.

Consentire agli avvocati – che rappresentano gli utenti della giustizia– di avere un ruolo effettivo nei Consigli giudiziari.

Ai fini delle valutazioni di professionalità, esaminare:

- A) la percentuale di cause transatte a seguito di sollecitazione o proposta del magistrato, e la relativa tempistica;
- B) il numero delle cause assegnate e tempi della definizione;
- C) il rispetto del calendario del processo di cui all'art. 81 bis disp. att. c.p.c.

D) la percentuale di sentenze confermate nei successivi gradi di giudizio.

E) le capacità di organizzare il proprio lavoro e quello degli altri.

Introduzione di Sezioni stralcio che decidano in composizione collegiale, con la presidenza di un magistrato in pensione, o di un avvocato cassazionista, e la presenza di due avvocati.

In Corte Suprema andrebbe ampliato il numero di posti riservati agli avvocati e/o ai professori universitari.

Non aumentare la competenza dei giudici di pace, che già hanno un arretrato di quasi un milione di cause.

I magistrati fuori ruolo sono oltre duecento; sono risorse sottratte alla giurisdizione, e prestate (troppo spesso) all'Esecutivo, il che pone un problema serio, che è particolarmente grave nel settore della giurisdizione perché sono gli stessi magistrati addetti al Ministero a proporre, e di fatto dettare, la disciplina dei loro doveri nel processo, e delle relative sanzioni.

INTERVENTI SUL PROCESSO

1) estendere il processo telematico anche alla Cassazione ed al giudice di pace, ed armonizzare la relativa disciplina con quella del codice di rito, consentendo in ogni caso agli avvocati di scegliere le modalità di trattazione della udienza, salvo il motivato dissenso del giudice;

2) mantenere il procedimento sommario, ed anzi incentivarlo quando possibile;

3) prevedere che il giudice, in sede di riservata sulle prove, se ritiene che una delle questioni trattate renda la causa di pronta soluzione possa trattenerla in decisione, indicarla alle parti, invitarle a depositare le difese previste dall'art. 190 c.p.c. e pronunciare la sentenza;

4) rendere effettivamente obbligatorie una serie di norme quali:

A) art. 187 c.p.c., che prevede la decisione immediata delle cause mature per la decisione, o delle questioni preliminari e/o pregiudiziali idonee a definire il giudizio;

B) art. 81 (indicazione di un termine massimo, da definire, tra una udienza e l'altra) e 81 bis (calendario del processo) delle disposizioni di attuazione;

5) introdurre meccanismi idonei a consentire la concentrazione del contenzioso "seriale", soprattutto quando si tratti di diritti individuali omogenei (se del caso, come individuati dall'art. 840 bis c.p.c.) quali, ad esempio:

A) lo strumento della cd. "sentenza pilota" previsto nei giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo e la decisione in forma semplificata di tutti gli altri processi;

B) rendere effettivi i meccanismi di riunione, anche al fine di assicurare la eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ed evitare che il proliferare delle interpretazioni molteplici contenzioso ed impugnazioni;

C) prevedere meccanismi premiali o disincentivanti per quegli avvocati che facciano uso della facoltà di cumulo di cui all'art. 103 c.p.c.;

6) estendere l'applicazione dell'art. 1284 comma 5 c.c. a tutti i giudizi;

7) introdurre la possibilità per il giudice di imporre sanzioni di carattere pecuniario per il ritardato adempimento degli obblighi pronunciati in sentenza, anche quando essi abbiano carattere monetario;

8) sollecitare una riflessione collettiva sulla introduzione, nel nostro ordinamento, dell'istituto dei cd. danni punitivi;

9) devolvere a professionisti esterni settori quali:

A) la volontaria giurisdizione (con la esclusione dei minori);

B) la pronuncia di ordinanze ingiunzione (destinate, però, ad acquisire la efficacia del titolo esecutivo ma non quella del giudicato, per non violare il divieto di cui all'art. 102 Cost.);

C) la esecuzione forzata (eventualmente prevedendo che la semplice proposizione dell'opposizione esecutiva ne produca la sospensione, ma che nel relativo giudizio la applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. sia obbligatoria e non facoltativa);

10) rendere obbligatorio, in alcune materie e se del caso con limiti di valore, il ricorso all'arbitrato (eventualmente nella forma dell'arbitro unico) a tariffe calmierate, anche qui prevedendo (al fine di scongiurare possibili violazioni dell'art. 102 Cost.) che il

relativo lodo sia destinato ad acquisire efficacia esecutiva, ma non l' idoneità del giudicato (così come oggi accade per i procedimenti di cui all'art. 700 c.p.c.).

11) prevedere che gli arbitri, quanto meno in alcune materie, possano emettere provvedimenti cautelari e/o di urgenza;

12) rendere fungibili mediazione obbligatoria e negoziazione assistita, sopprimendo la obbligatorietà, e prevedendo invece delle incentivazioni di carattere fiscale. Estendere la negoziazione assistita alla materia del lavoro;

13) in alternativa, prevedere un obbligo di rinegoziazione in buona fede in relazione a qualsiasi ipotesi di controversia, con la obbligatoria applicazione dell'art. 96 comma 3 per coloro che dovessero violarlo;

14) rimuovere le incrostazioni che si sono andate stratificando negli ultimi venti anni di riforme processuali spot;

15) consentire agli avvocati l'accesso per via telematica ai registri dell'anagrafe presso il Ministero degli Interni, al fine di semplificare i procedimenti di notificazione.

INTERVENTI DI INCENTIVO/DISINCENTIVO SUI COMPENSI

Soppressione del raddoppio del contributo unificato per la ipotesi di rigetto della impugnazione.

Evitare che i committenti “seriali” possano ingolfare i ruoli dei Tribunali solo perché pagano troppo poco, stabilendo che la misura dei compensi:

- A) sia effettivamente inderogabile per i clienti ricchi;
- B) sia negoziabile per le piccole imprese, i consumatori o, comunque, per coloro che hanno un ISEE inferiore ad un livello predeterminato.

Stabilire che:

- a) il giudice sia effettivamente vincolato tanto dai parametri medi nella liquidazione delle spese legali quanto all'applicazione degli aumenti di carattere premiale previsti per l'utilizzo di strumenti acceleratori o di efficienza del processo.
- b) in caso di recupero delle spese legali dalla controparte soccombente, il cliente non potrà pagare al proprio avvocato un compenso inferiore a quanto recuperato;
- c) venga aggiunto un meccanismo premiale sui compensi nel caso di definizione del giudizio mediante procedimento sommario;
- d) vengano rimodulati i compensi tabellari in modo che, a parità di ammontare complessivo per tutte le fasi, siano maggiormente valorizzate le fasi di studio ed introduttiva del giudizio rispetto a quella della decisione;
- e) siano previsti meccanismi premiali per il cumulo soggettivo di cause aventi ad oggetto diritti individuali omogenei.
- f) il patrocinio a spese dello Stato sia effettivamente remunerato.